

(N. 2328-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 7 maggio 1952 (V. Stampato N. 2598)*

**presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**

**di concerto col Ministro dell'Industria e Commercio**

**col Ministro delle Finanze**

**col Ministro dell'Interno**

**col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

**e col Ministro di Grazia e Giustizia**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 7 MAGGIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 9 maggio 1952

Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, che proroga il termine per la liquidazione del « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica » (F.I.M.), istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889.

ONOREVOLI SENATORI. — I. - Il disegno di legge sottoposto alla vostra approvazione vuole essere *collocato nei suoi termini esatti*, affinché l'approvazione chiesta sia *ragionevolmente accordata*.

Nel periodo anteriore alla rinascita del regime parlamentare, due decreti legislativi, rispettivamente del settembre e del novembre 1947, davano vita ad un « Fondo per il Finanziamento dell'Industria Meccanica » con il compito (lo ricordiamo per sommi capi):

a) finanziare le Aziende meccaniche per l'attuazione dei loro programmi di *esportazione*;

c) facilitare alle Aziende lo *smobilizzo* delle loro partecipazioni in altre Aziende;

d) *sottoscrivere obbligazioni* delle Aziende.

Una dotazione di *55 miliardi* forniva al F.I.M. la possibilità di funzionare a partire dagli ultimi mesi del 1947.

Il F.I.M. erogava in finanziamenti:

|                               | Miliardi    |
|-------------------------------|-------------|
| nel 1947 . . . . .            | 13,4        |
| nel 1948 . . . . .            | 35,6        |
| nel 1949 . . . . .            | 17,5        |
| nel 1950 (30 giugno 1950) . . | 1,4         |
| Totale . . . . .              | <u>67,9</u> |

Nello stesso periodo (settembre 1947-giugno 1950) il F.I.M. recuperava, per rientri, *miliardi 24* sì che al 30 giugno 1950 le Aziende finanziarie lasciavano scoperto il F.I.M. per *miliardi 43,9*, così ripartiti:

|  | Miliardi |
|--|----------|
| da aziende fallite o in liquidazione .         | 9,2      |
| da Aziende in sistemazione . . . .             | 31,6     |
| da operazioni immobilizzate . . . .            | 2,4      |
| da operazioni di normale svolgimento . . . . . | 0,7      |

A questo punto un disegno di legge del maggio 1950, divenuto poi legge 17 ottobre 1950, n. 840, interveniva ad un duplice intento:

a) ratificare i decreti legislativi del 1947;

b) *mettere in liquidazione* il F.I.M.

Ciò voleva dire che continuare a battere la strada seguita dal F.I.M. era come *gettare denaro in voragini rivelatesi incolmabili*.

Bisognava battere strade diverse. In vista di ciò, nella speranza di far capire a tutti che lo Stato non intendeva eternizzare interventi finanziari di quella natura, si accordava al Comitato di liquidazione del F.I.M. un termine di *un anno e mezzo* (luglio 1950-dicembre 1951):

a) per realizzare (articolo 2) i diritti e i crediti del F.I.M. « con facoltà di formulare al Ministro del tesoro proposte di transazione e di riduzione di quelli ritenuti inesigibili »;

b) « per attuare (articolo 2) il residuo programma di assestamento delle aziende tuttora esistenti ». Ed a questo intento si autorizzava il Tesoro a mettere a disposizione del Comitato di liquidazione una anticipazione di dieci miliardi (articolo 8).

La legge fissava poi (articolo 6) al Comitato di liquidazione l'obbligo di presentare, entro il 31 dicembre 1951, ai Ministri del tesoro e dell'industria e commercio il rendiconto e la relazione di chiusura.

II. - Questo occorre ricordare e riassumere per comprendere la *ragione* e la *portata* del disegno di legge che oggi si presenta al nostro esame.

Nella relazione ministeriale che l'accompagna si apprende che « per ragioni del tutto straordinarie e, comunque, non imputabili al Comitato di liquidazione, il programma di riassetamento delle Aziende assistite dal F.I.M. non potè essere portato a compimento ».

Ciò stante, il Governo nell'intento di trarre il Comitato di liquidazione del F.I.M. fuori dalla carenza di poteri in cui è caduto col 31 dicembre 1951, con decreto-legge 15 marzo 1952 prorogava (articolo unico) al 30 giugno 1952 la vita e le funzioni del Comitato: ciò con particolare dichiarato riguardo alla liquidazione delle « Reggiane », liquidazione che è in piena fase di attuazione.

Alla stessa data, 15 marzo 1952, il Ministro del tesoro presentava il disegno di legge per la conversione in legge del decreto: conversione che doveva avvenire — per esame e votazione dei due rami del Parlamento — entro sessanta giorni, cioè entro il 14 maggio corrente.

La Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento modificava il termine « 30 giugno 1952 » nel termine « 30 giugno 1953 »: e la modifica veniva accolta dall'Assemblea con

votazione a scrutinio segreto la sera del 7 maggio.

Aggiungeva però l'Assemblea un articolo 1-bis per autorizzare una *somministrazione* di sei miliardi « da imputarsi in un apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, con copertura a trarsi dalle maggiori entrate previste dalla prima nota di variazione a detto bilancio ».

Così modificato, il disegno di legge viene al Senato, appena sei giorni prima della scadenza del termine per la conversione, col titolo immutato di « Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, col quale è fissato al 30 giugno 1952 il termine per la liquidazione del " Fondo per il finanziamento dell'Industria meccanica " (F.I.M.), istituito con decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889 ».

III. - Su tutto ciò la vostra Commissione osserva:

1) che i termini del decreto legislativo 15 marzo 1952 giungono a noi mutati in confronto di quel che erano e in confronto dell'*intitolazione* che permane intatta malgrado non abbia più corrispondenza con il *contenuto*;

2) che la mutazione è di *notevole rilevanza*: da un lato perchè, ai sei mesi di proroga di cui al testo del decreto (1° gennaio 1952-30 giugno 1952) se ne aggiungono altri dodici (1° luglio 1952-30 giugno 1953), dall'altro lato perchè si introduce nel decreto legislativo *materia nuova*, e cioè priva di qualunque necessario collegamento con il contenuto del decreto stesso;

3) che del primo elemento della mutazione (la proroga al 30 giugno 1953 anziché al 30 giugno 1952) si deve dire che esso è pertinente alla ragione del decreto (evitare la carenza di poteri del « Comitato di liquidazione del F.I.M. »), e perciò è vero e proprio « *emendamento* »: mentre del secondo elemento della mutazione (somministrazione di nuovi sei miliardi) si deve dire che esso non è pertinente alla ragione del decreto, epperò non è « *emendamento* » di materia costitutiva del decreto, ma inserimento di materia estranea;

4) che ritiene si debba consentire nel merito del primo elemento di mutazione per evidenti ragioni di calendario, dato l'ormai pros-

simo presentarsi del 30 giugno 1952, ma ritiene d'altro verso si debba dissentire nel merito del secondo elemento di mutazione per varie ragioni: intanto per la già notata estraneità della materia, poichè per la sua formulazione è tale da suscitare le più doverose riserve sulla sua conformità colla legge di contabilità dello Stato. Si dice infatti che la somministrazione dei 6 miliardi è « da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Tesoro per l'esercizio 1952-53 » provvedendosi alla sua copertura « con parte delle maggiori entrate previste nella nota di variazione (primo provvedimento) al predetto bilancio dell'esercizio medesimo ».

Ora la vostra Commissione ha ripetutamente osservato e affermato che non si può e non si deve disporre di entrate che non esistono nel momento in cui si delibera e cioè di entrate portate da nota di variazione che non sia stata approvata nelle forme di legge. Ed è ovvio che non si possa parlare di variazioni approvate ad un bilancio che attende anche esso di essere approvato dal Parlamento.

Infine, la terza ragione per cui la vostra Commissione dissente dal secondo elemento di mutazione del testo governativo del decreto-legge sta in ciò, che l'eventuale necessità di nuovo finanziamento per l'espletamento dei compiti del « Comitato di liquidazione del F.I.M. » (necessità non dimostrata nè dalla Commissione competente nè dal Governo in sede di discussione presso l'altro ramo del Parlamento) deve farsi valere con provvedimento legislativo a se stante (la quale materia resta pertanto impregiudicata nel giudizio di merito e affidata alle deliberazioni del Parlamento previa documentata ragione della sua ammissibilità, e fatte salve tutte le buone regole giuridiche, costituzionali e parlamentari che riflettono la erogazione del pubblico denaro).

Sulla base delle suaccennate premesse, la vostra Commissione reputa che il Senato, stretto (e non per responsabilità sua) dalla perentoria prossimissima scadenza del termine di sessanta giorni prescritto dalla Costituzione (articolo 77) per la conversione in legge dei decreti-legge, non possa tuttavia a sua volta assumersi la responsabilità di rendere il decreto-legge, di cui è caso, nullo e di nessuno effetto sin dall'inizio, anche per la parte su cui non vi è contestazione;

e ciò per evidenti ragioni non solo economiche, ma anche sociali.

E pertanto essa propone a voi, Onorevoli Senatori:

di approvare l'articolo unico con gli emendamenti votati dalla Camera;

di invitare formalmente il Governo a regolare la materia del nuovo finanziamento, pre-

visto con l'introduzione dell'articolo 1-bis, facendone oggetto di specifico disegno di legge, nel quale verrebbero anche rettificati i termini della copertura finanziaria, per il doveroso esame che il Parlamento deve condurre in tema di approvazione e controllo di nuove spese.

MARCONCINI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 marzo 1952, n. 114, che proroga il termine per la liquidazione del « Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica » (F. I. M.) istituito con il decreto legislativo 8 settembre 1947, n. 889, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, la data del 30 giugno 1952 è sostituita da quella del 30 giugno 1953.

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

*Art. 1-bis.* — Per il completamento del programma di riassetamento delle aziende tuttora assistite dal F. I. M. o al cui capitale il F. I. M. stesso abbia o consegua una partecipazione di maggioranza, è autorizzata una somministrazione di lire 6 miliardi, da imputarsi in apposito capitolo del bilancio del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53 ed alla copertura della quale si provvederà con parte delle maggiori entrate previste nella Nota di variazioni (primo provvedimento) al predetto bilancio per l'esercizio medesimo.